



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO

ORDINANZA N° 70/2001

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Pesaro:

VISTO il D.M. 30.11.1996 del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali, recante la “Disciplina della pesca di lumachine di mare”;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992 n° 531 relativo alla attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione di prodotti della pesca;

VISTA l’Ordinanza n° 73/1998 in data 23.11.1998 e successive modifiche di questa Capitaneria di Porto;

PRESO ATTO del parere reso dalla Commissione Consultiva Locale per la Pesca Marittima nella riunione del 30.11.2001 relativamente alla richiesta di modifica dell’Ordinanza di cui sopra, avanzata dai rappresentanti del comparto della piccola pesca, concernente il quantitativo massimo giornaliero di lumachine di mare pescabile in funzione del numero di persone imbarcate ed al divieto di sbarco di detta specie nella giornata di domenica;

VISTA la Legge n. 963 del 14.07.1965, e successive modificazioni, recante il la “disciplina della pesca marittima” ed in particolare gli artt. 15, 19 e 21;

VISTO il D.P.R. n. 1639 del 02.10.1968, e successive modificazioni, recante il “regolamento per l’esecuzione della Legge 963/65 concernente la disciplina della pesca marittima” ed in particolare gli artt. 96 e 97;

ORDINA

Art. 1

*vedasi varianti richiamate in ultima pagina

Fatte salve le disposizioni di cui al D.M. 30.11.1996 citato in premessa, nel Compartimento Marittimo di Pesaro la pesca del mollusco gasteropode “*Sphaeronassa mutabilis*”, comunemente denominato “lumachina di mare” è consentita con le modalità e nei limiti sottoindicati:

- a) il limite massimo del quantitativo giornaliero pescabile, in funzione del numero di persone d’equipaggio imbarcate sull’unità da pesca è determinato in:
Kg. 80 (ottanta) per unità con n° 1 (una) persona imbarcata;
Kg. 150 (centocinquanta) per unità con 2 (due) persone imbarcate;
Kg. 180 (centottanta) per unità con n° 3 (tre) o più persone imbarcate;
- b) è fatto divieto di pescare “lumachine di mare” con qualsiasi attrezzo da pesca nella giornata di domenica;
- c) è fatto altresì divieto in detta giornata (domenica) di effettuare operazioni di sbarco del prodotto di che trattasi;
- d) per la cattura della specie è ammessa una tolleranza di non più del 10%, calcolato sul peso del pescato, avente dimensioni inferiori a quelle previste dal D.M. 30.11.1996;
- e) per la cernita delle “lumachine di mare” deve essere impiegato un setaccio con maglia quadrata di lato non inferiore a mm. 12 (dodici) o con distanza tra i tondini non inferiore a mm. 9 (nove);
- f) e’ vietata la setacciatura delle “lumachine di mare” sulle banchine portuali. Tale operazione dovrà avvenire esclusivamente a bordo, con eventuale immediato rigetto in mare del prodotto in eccedenza ovvero avente misure inferiori di cui al precedente punto d).

Art. 2

*vedasi varianti richiamate in ultima pagina

Nel Compartimento Marittimo di Pesaro lo sbarco delle “lumachine di mare” deve essere effettuato esclusivamente presso i seguenti punti di sbarco meglio individuati nell’allegato elaborato a):

- **Porto di Pesaro:** tratto di banchina denominato zona C 2, adibito all’ormeggio della piccola pesca, della lunghezza totale di ml 61 (sessantuno). Qualora detta area risulti inagibile, lo sbarco dovrà avvenire presso i punti di volta in volta indicati da questa Autorità Marittima;
- **Porto di Fano:** tratto di banchina corrispondente al molo n. ~~11 e n. 12~~ **14**;
- **Litorale del Comune di Marotta Mondolfo:** tratto di spiaggia di ml. 80 (ottanta) antistante via Colombo, compreso tra i numeri civici 57 e 61.

Le imbarcazioni iscritte negli Uffici Marittimi del Compartimento Marittimo di Pesaro che intendano sbarcare lumachine di mare nell’ambito delle aree portuali che costituiscono il comprensorio del Porto di Cattolica, ancorché ricadenti nell’ambito del Comune di Gabicce Mare, dovranno operare nel rispetto delle specifiche disposizioni emanate con Ordinanze del Capo del Compartimento Marittimo di Rimini e nel rispetto delle prescrizioni che l’Autorità Marittima di quel porto riterrà opportuno impartire.

I punti di sbarco sopra meglio individuati al termine delle operazioni devono essere lasciati liberi da ogni materiale e bonificati da qualsiasi residuo dell’attività di movimentazione del pescato.

Art. 3

*vedasi varianti richiamate in ultima pagina

Il periodo di fermo annuale dell’attività di pesca della risorsa lumachine di mare “*Nassarius mutabilis*” è stabilito con inizio dal 1° giugno ed ha termine il 30 settembre incluso.

Art. 4

I titolari di imprese di pesca che effettuano la pesca delle “lumachine di mare” devono presentare alla Capitaneria di Porto di Pesaro, anche per il tramite dell’Ufficio di iscrizione dell’unità, una dichiarazione statistica mensile come da modello allegato b) alla presente Ordinanza.

Art. 5

*vedasi varianti richiamate in ultima pagina

I trasgressori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, ai sensi ~~degli artt. 24, 25, 26 e 27 della Legge 14.07.1965 n° 963 e successive modificazioni~~ e/o dell’art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 6

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Art. 7

La presente Ordinanza integra e sostituisce l’Ordinanza n° 73/1998 in data 23.11.1998.

Pesaro, 01/12/2001

F.to IL COMANDANTE
C.F.(CP) Saverio DIMATTEO

(ALLEGATO B)

Alla CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO

Tramite _____

STATISTICA MENSILE
PESCA DELLE LUMACHINE DI MARE (*sphaeronassa mutabilis*)
(Ordinanza 70/2001)

Da consegnare entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento

ANNO _____ MESE _____

IMPRESA _____

MOTOPESCA _____ N° ISCRIZIONE _____

[illegible]

*Variazioni art. 1 comma 1 lettera a)

giusta art 1 dell'ord. n. 82/2002 del 23/09/2002, nel periodo compreso tra il 14/10/2002 ed il 31/10/2002 la quantità del prodotto pescabile giornalmente da ogni unità abilitata a tale tipo di pesca sono ridotte del 50%. – in detto periodo è fatto altresì divieto di pescare tale specie nelle giornate di sabato e domenica.

giusta art 1 dell'ord. n. 73/2003 del 03/10/2003, per la campagna di pesca 2003/2004 il limite massimo giornaliero pescabile è fissato a kg 50 per ogni persona imbarcata.

*Variazioni art. 1 comma 1 lettera b)

(giusta ordinanza 87/2013 del 25/12/2014 la pesca delle lumachine di mare è stata autorizzata per la giornata di domenica 29 dicembre 2013).

(giusta ordinanza 82/2014 del 17/12/2014 la pesca delle lumachine di mare è stata autorizzata per la giornata di domenica 21 e 28 dicembre 2014).

(giusta ordinanza 84/2015 del 16/12/2015 la pesca delle lumachine di mare è stata autorizzata per la giornata di domenica 20 dicembre 2015).

(giusta ordinanza 66/2017 del 15/12/2017 la pesca delle lumachine di mare è stata autorizzata per la giornata di domenica 17 dicembre 2017).

(giusta ordinanza 35/2020 del 12/12/2020 la pesca delle lumachine di mare è stata autorizzata per la giornata di domenica 13,20 e 27 dicembre 2020 e 3 gennaio 2021).

*Variazioni art. 1 comma 1 lettera c)

(giusta ordinanza 82/2014 del 17/12/2014 lo sbarco delle lumachine di mare è stata autorizzata per la giornata di domenica 21 e 28 dicembre 2014).

(giusta ordinanza 84/2015 del 16/12/2015 la pesca delle lumachine di mare è stata autorizzata per la giornata di domenica 20 dicembre 2015).

(giusta ordinanza 66/2017 del 15/12/2017 la pesca delle lumachine di mare è stata autorizzata per la giornata di domenica 17 dicembre 2017).

(giusta ordinanza 35/2020 del 12/12/2020 la pesca delle lumachine di mare è stata autorizzata per la giornata di domenica 13,20 e 27 dicembre 2020 e 3 gennaio 2021).

*Variazioni art. 2 – Porto di Fano)

(art. 2 ord. n. 82/2002 del 23/09/2002)

*Variazioni art. 3)

- a. *giusta ordinanza 82/2002 del 23/09/2002, in deroga al presente articolo 3, per l'anno 2002, l'attività di pesca è anticipata al 14 ottobre*
- b. *giusta ordinanza 73/2003 del 03/10/2003, in deroga al presente articolo 3, per l'anno 2003, l'attività di pesca è anticipata al 6 ottobre*
- c. *giusta ordinanza 29/2012 del 06/06/2012, in deroga al presente articolo 3, per l'anno 2012, il fermo pesca è posticipato al 30 giugno*
- d. *giusta ordinanza 77/2013 del 15/10/2013, in deroga al presente articolo 3, per l'anno 2013 la pesca è anticipata al 15 ottobre*
- e. *giusta ordinanza 66/2014 del 29/09/2014, in deroga al presente articolo 3, per l'anno 2014 la pesca è anticipata al 1° ottobre.*
- f. *giusta ordinanza 59/2017 del 26/10/2017, in deroga al presente articolo 3, per l'anno 2017 la pesca è anticipata al 26 ottobre.*
- g. *giusta ordinanza 71/2018 del 12/10/2018, in deroga al presente articolo 3, per l'anno 2018 la pesca è anticipata al 15 ottobre.*
- h. *giusta ordinanza 56/2019 del 27/09/2019, in deroga al presente articolo 3, per l'anno 2019 la pesca è anticipata al 1° ottobre.*
- i. *giusta ordinanza 30/2020 del 19/10/2020, in deroga al presente articolo 3, per l'anno 2020 la pesca è anticipata al 20 ottobre.*
- j. *giusta ordinanza 41/2022 del 28/09/2022, in deroga al presente articolo 3, per l'anno 2022 la pesca è anticipata al 1° ottobre.*
- k. *giusta ordinanza 47/2023 del 20/09/2023, l'articolo 3, viene così modificato "Il periodo di fermo annuale dell'attività di pesca della risorsa lumachine di mare "Nassarius mutabilis" è stabilito con inizio dal 1° giugno ed ha termine il 30 settembre incluso".*

*Variazioni art. 5)

(ai sensi dell'art. 2 dell'ord. 29/2012 del 06/06/2012 il periodo barrato è sostituito dal seguente "ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura".